Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 315

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 5 dicembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il giorno 21 novembre 1972, alle ore 11,15 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Sidi Mohamed Ould Abderrahmane, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Mauritania a Roma.

(12609)

Il giorno 21 novembre 1972, alle ore 11,30 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Bal Chandra Sharma, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Nepal a Roma.

(12610)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **731.**

Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434, relativo all'ordinamento della professione di perito agrario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, sull'ordinamento della professione di perito agrario;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

E' approvato nell'unito testo sottoscritto dai Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e foreste, il regolamento per la esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972

LEONE

ANDREOTTI — GONELLA — PELLA — COLOMBO — MISASI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre **1972**
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 67. — CARUSO

Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434 « Ordinamento della professione di perito agrario »

TITOLO I

FORMAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DEI COLLEGI

Art. 1.

Riunioni dell'assemblea degli iscritti

L'assemblea degli iscritti è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione, delle materie da trattare. L'avviso è spedito con lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, ed è affisso nella sede del collegio fino al giorno dell'assemblea.

La convocazione, se il numero degli iscritti è superiore a trecento, può essere fatta mediante pubblicazione dell'avviso in un giornale locale una prima volta almeno quindici giorni ed una seconda volta almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Presidente e segretario dell'assemblea sono, rispettivamente, il presidente ed il segretario del consiglio o sono nominati dalla stessa, quando è stata constatata la sua validità e ne fa richiesta la maggioranza dei presenti.

L'assemblea delibera per appello nominale o, su richiesta di almeno la metà dei presenti, per scrutinio segreto.

Il processo verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.

Art. 2.

Elezioni del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti

Il presidente del consiglio se il numero degli iscritti nell'albo ovvero esigenze locali lo richiedano, può disporre che la riunione dell'assemblea per le operazioni elettorali prosegua per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di quattro.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione anche del giorno e dell'ora di chiusura dell'assemblea, è spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, ed è comunicato al Ministero di grazia e giustizia.

La seconda convocazione è stabilita a non meno di tre ed a non più di otto giorni dalla chiusura della riunione in prima convocazione.

Art. 3.

Seggio elettorale

Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano per iscrizione nell'albo esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di età.

Il segretario del consiglio del collegio esercita le funzioni di segretario del seggio.

Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti rispettivamente dal più anziano degli scrutatori e da altro componente il consiglio del collegio designato dal presidente.

Almeno tre componenti del seggio elettorale debbono trovarsi presenti durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Il seggio elettorale deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 4.

Votazione

Il voto viene espresso per mezzo di una scheda nella quale ogni votante ha diritto di indicare un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere.

Le schede, predisposte in unico modello dal consiglio del collegio, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del consiglio, o da chi ne fa le veci, in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

Non è ammesso il voto per delega.

E' ammessa la votazione mediante lettera. In questo caso l'iscritto ritira la scheda e, non più tardi del giorno precedente le elezioni, la riconsegna al segretario del consiglio, piegata ed in busta chiusa recante all'esterno la propria firma. Il segretario appone sulla busta la data di ricezione, il timbro del collegio e la propria firma.

L'iscritto che ha ritirato la scheda può, altresì, nei tre giorni precedenti la votazione, farla pervenire al presidente dell'assemblea piegata ed in busta chiusa recante all'esterno la propria firma, autenticata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che in essa è contenuta la scheda di votazione.

Il presidente del seggio, il giorno della votazione, prende in consegna dal presidente dell'assemblea o dal segretario del consiglio le lettere da essi ricevute e, verificata e fatta constatare la integrità di ciascuna busta, la apre e ne estrae la scheda, che depone senza spiegarla nell'urna. I nomi dei votanti per lettera sono annotati nell'elenco degli elettori.

Degli iscritti che hanno votato viene presa nota nell'elenco degli elettori.

Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbano essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonchè delle schede non ancora utilizzate.

Art. 5.

Chiusura della votazione

Nel giorno fissato come ultimo ovvero come unico per le elezioni, decorse le otto ore di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nei locali, determina, sulla base delle annotazioni apposte nell'elenco degli elettori e delle schede non utilizzate, l'esatto numero dei votanti ed accerta la validità dell'assemblea.

Quando l'assemblea non risulta valida, il presidente del seggio non procede allo scrutinio e dispone che le schede utilizzate siano custodite in un plico sigillato.

Nel caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in seconda convocazione, il presidente deve darne comunicazione, entro tre giorni, al Ministero di grazia e giustizia, il quale può provvedere alla nomina di un commissario straordinario.

Art. 6.

Scrutinio

Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio inizia le operazioni di scrutinio che sono svolte pubblicamente e senza interruzione. Terminato lo spoglio delle schede, il presidente forma una graduatoria in base al numero dei voti riportati da ciascun professionista e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi; in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati, entro tre giorni, dal presidente del seggio al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio del collegio nazionale.

Art. 7.

Elezioni degli organi dei collegi di nuova costituzione.

Il commissario straordinario, formato l'albo, lo trasmette al Ministero di grazia e giustizia, il quale verifica la sussistenza del numero di iscritti necessario per la costituzione del collegio ed incarica lo stesso commissario di indire l'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti.

Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista, da esso designato, compreso nell'albo di cui al primo comma.

Art. 8.

Sostituzione dei membri del consiglio

Alla sostituzione dei membri del consiglio, cessati dall'incarico per qualsiasi causa entro l'anno, sono dal consiglio stesso chiamati, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 9, primo comma, del presente regolamento, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

In mancanza di tali candidati si provvede, entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze, con elezioni suppletive.

I membri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

Se il numero delle vacanze supera la metà dei membri del consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero consiglio; in tal caso il presidente ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari ed urgenti, salva ratifica del nuovo consiglio.

Art. 9.

Riunioni del consiglio

Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.

Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il verbale di ogni riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 10.

Riunione del consiglio per la elezione delle cariche

Il presidente del consiglio uscente o il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche.

La riunione del consiglio è presieduta dal membro più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane di età.

Alla riunione si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, secondo, terzo e quarto comma.

TITOLO II

ELEZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE

Art. 11.

Modalità della elezione del consiglio del collegio nazionale

La designazione di ogni candidato a membro del consiglio del collegio nazionale è comunicata alla commissione, di cui all'art. 27, secondo comma, della legge, insieme alle generalità ed al domicilio del designato, ai dati della sua iscrizione ed al numero degli iscritti nell'albo del collegio che lo designa.

La commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei designati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. In caso di parità è preferito il designato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

I risultati delle elezioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari.

Art. 12.

Incompatibilità

Il membro del consiglio di un collegio che viene eletto membro del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari, o viceversa, deve optare, entro venti giorni dalla comunicazione della seconda elezione, per una delle cariche. In mancanza di opzione, si presume che l'interessato abbia rinunciato alla carica di membro del consiglio del collegio.

Art. 13.

Sostituzioni

A sostituire i membri cessati dall'incarico per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio del collegio nazionale coloro che sono compresi nella graduatoria formata a norma dell'art. 11, comma secondo, ed hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei consigli dei collegi che avevano designato il componente da sostituire.

I membri del consiglio del collegio nazionale, nominati a norma del comma precedente, rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio medesimo.

Art. 14.

Riunioni del consiglio del collegio nazionale

Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta da almeno cinque membri.

Le riunioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato ed in ogni altra materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

TITOLO III

TENUTA DELL'ALBO E DELL'ELENCO SPECIALE

Art. 15.

Tenuta dell'albo e dell'elenco speciale Comunicazioni

Il consiglio del collegio provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale, ne cura, almeno ogni due anni, la revisione e la pubblicazione e ne trasmette copia al Ministero di grazia e giustizia, al consiglio del collegio nazionale, al presidente e al procuratore generale della corte di appello, ai presidenti dei tribunali, ai procuratori della Repubblica e ai pretori del distretto nella cui circoscrizione ha sede il collegio.

Copia dell'albo è trasmessa agli altri consigli dei collegi e alle camere di commercio, industria e agricoltura del distretto della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il collegio.

Art. 16.

Domanda per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco

La domanda per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, redatta in carta da bollo, deve essere diretta al consiglio del collegio e corredata dei seguenti documenti:

1) copia autentica del titolo di studio, indicato nell'art. 1 della legge;

2) ricevuta del versamento presso la segreteria del collegio della tassa di iscrizione;

3) ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista al n. 204, lettera *a*), della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni;

4) dichiarazione con la quale l'aspirante all'iscrizione attesta di non svolgere attività incompatibile, a norma di legge, con l'esercizio della professione e si impegna a comunicare al consiglio del collegio l'eventuale inizio di tali attività.

L'aspirante che non sia cittadino italiano deve produrre atto notorio comprovante che è italiano appartenente a territorio non unito politicamente all'Italia, ovvero attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante che è cittadino di uno Stato con il quale esiste il trattamento di reciprocità.

L'impiegato dello Stato, o di altra pubblica amministrazione, che chieda l'iscrizione nell'elenco speciale è esonerato dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 3) e 4) del primo comma.

Art. 17.

Trasferimenti

L'iscritto in un albo o in un elenco speciale che cambi la propria residenza è tenuto a chiedere il trasferimento della iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale del collegio della nuova residenza. Alla domanda è allegato il nulla-osta del consiglio del collegio di provenienza.

In caso di accoglimento della domanda di trasferimento, l'interessato corrisponde la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio del collegio nel cui albo o elenco speciale viene iscritto e conserva l'anzianità che aveva nell'albo di provenienza.

Il consiglio del collegio di provenienza deve trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.

Art. 18.

Tessera di riconoscimento

Il presidente del consiglio del collegio, a richiesta e a spese dell'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, gli rilascia una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario ed è munita di fotografia recante il timbro a secco del collegio.

L'identità del titolare, accertata dal presidente del collegio, è convalidata dal procuratore della Repubblica competente per territorio.

Art. 19.

Timbro del perito agrario

Il consiglio del collegio fornisce al perito agrario iscritto nell'albo, a richiesta ed a spese dello stesso, un timbro recante la denominazione e la sede del collegio nonchè il nome del perito agrario e il numero della sua iscrizione all'albo.

Art. 20.

Istanza di reiscrizione

Per ottenere la reiscrizione l'interessato deve produrre tutti i documenti indicati nell'art. 16.

TITOLO IV

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 21.

Invito a comparire Difese

L'invito a comparire, contenente l'indicazione sommaria dei fatti per cui si procede, è comunicato all'interessato almeno quindici giorni prima della data della comparizione.

L'interessato ha facoltà di presentare o di far pervenire al consiglio memorie scritte o documenti, entro il termine, di cui al primo comma, che, se necessario, può essere prorogato.

TITOLO V

IMPUGNAZIONI

Art. 22.

Comunicazione e deposito del ricorso

Il ricorso al consiglio del collegio nazionale è presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata; se il ricorrente è il professionista, all'originale del ricorso sono allegate due copie in carta libera.

Il segretario del consiglio del collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e lo comunica senza indugio in copia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio del collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. Durante detto periodo il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è consentita la proposizione dei motivi aggiunti.

Art. 23.

Trasmissione del ricorso

Il consiglio, decorsi i termini di cui all'articolo precedente, trasmette, nei cinque giorni successivi, al consiglio del collegio nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso articolo, nonchè il fascicolo degli atti con le deduzioni e i documenti.

Il consiglio del collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette, in fascicolo separato, una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.

Art. 24.

Trattazione del ricorso

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente del consiglio del collegio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione.

Il presidente del consiglio del collegio nazionale, prima della nomina del relatore — salva comunque la facoltà concessa al consiglio medesimo dal terzo comma dell'art. 58 della legge — può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritiene opportune, in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti.

Art. 25.

Ricorso in materia disciplinare

Per i ricorsi in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti dal terzo comma dell'art. 22, presentare per iscritto le proprie conclusioni.

Il consiglio del collegio nazionale, ricevuti dal consiglio del collegio il ricorso e gli atti relativi, comunica senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del pubblico ministero all'incolpato, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue discolpe. Scaduto detto termine, il consiglio del collegio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Le deliberazioni del consiglio del collegio nazionale sono adottate secondo le modalità previste dall'art. 14, terzo comma.

Art. 26.

Verbale delle sedute

Il verbale delle sedute, redatto dal segretario, è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso e contiene:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha avuto luogo la seduta;

b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;

c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

TITOLO VI

ONORARI, INDENNITA' E SPESE

Art. 27.

Liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali

I compensi sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni professionali.

Si tiene conto, altresì, della sede, dell'urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista e dei risultati conseguiti.

Art. 28.

Controversie

Il consiglio del collegio, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali, ha facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29.

Notificazioni e comunicazioni

Salvo che non sia altrimenti disposto, le notificazioni e le comunicazioni prescritte dal presente regolamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 30.

Iscrizione all'albo dei diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di S. Michele all'Adige

I diplomati di cui all'art. 65, secondo comma, della legge, che richiedono l'iscrizione nell'albo professionale o nell'elenco speciale dei periti agrari debbono, in luogo del diploma richiesto dall'art. 31, lettera *d*) della legge, produrre al consiglio del collegio nel cui albo o elenco speciale chiedono di essere iscritti:

1) copia autentica del diploma rilasciato dalla cessata scuola tecnica agraria pareggiata di S. Michele all'Adige;

2) documentazione attestante l'effettivo esercizio, alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 434, e negli ultimi cinque anni, di attività professionale di carattere agrario, anche subordinata, inerente al diploma di cui al precedente n. 1).

Il consiglio del collegio può richiedere all'interessato di integrare la documentazione disponendo, se necessario, accertamenti d'ufficio.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
NATALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1972, n. **732**.

Prelevamento di L. 3.020.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1972, nel quale sono compresi — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi di cui all'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 3.020.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

Detto ammontare dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 511 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1972 ed iscriversi per L. 3 miliardi al capitolo 193 « Spese per acquisto di materiali e servizi occorrenti per la lavorazione ecc. tabacchi ecc. » e per L. 20 milioni al capitolo 151 « Interventi assistenziali ecc. » del corrispondente stato di previsione della spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1972

LEONE

VALSECCHI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 88. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA *22 settembre 1972, n.* **733.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « Anatomia e istologia patologica » in « Chirurgia ».

Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica

Art. 125. — Alla facoltà di medicina e chirurgia della Università di Trieste è annessa una scuola di specializzazione in anatomia ed istologia patologica che conferisce il diploma di specialista in anatomia ed istologia patologica.

Possono essere ammessi alla scuola cinque laureati in medicina e chirurgia per ogni anno di corso: l'ammissione sarà preceduta da un colloquio con il direttore della scuola per accertare le attitudini ed il possesso delle nozioni di base atte a seguire i corsi.

La durata della scuola è di tre anni.

Eventuali abbreviazioni di corsi potranno essere accordate dalla facoltà di medicina e chirurgia previo parere favorevole del consiglio della scuola.

La frequenza è obbligatoria.

Art. 126. — Sono impartiti i seguenti insegnamenti, così distribuiti per ciascun anno di corso:

1° *Anno*:

Tecnica delle autopsie;
Diagnostica anatomo-patologica macroscopica;
Anatomia patologica sistematica (I);
Tecnica istologica ed istochimica (I).

2° *Anno*:

Anatomia patologica sistematica (II);
Tecnica istologica ed istochimica (II);
Diagnostica isto-patologica (I);
Elementi di microscopia elettronica.

3° *Anno*:

Diagnostica isto-patologica (II);
Diagnostica ematologica;
Tecnica e diagnostica citologica;
Legislazione sanitaria tanatologica.

Ad integrazione dei corsi ci sarà la possibilità di aggiungere altre materie complementari, seminari, cicli di conferenza.

La scuola si riserva di adeguarsi a quanto convenuto dagli Organismi Europei in tema di scuole di specializzazione mediche.

La scuola ha sede nell'istituto di anatomia ed istologia patologica. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo dell'internato nel predetto istituto per l'intera durata degli studi.

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 127. — Alla facoltà di medicina e chirurgia della Università di Trieste è annessa una scuola di specializzazione in chirurgia che conferisce il diploma di specialista in chirurgia.

La scuola ha sede nella clinica chirurgica dell'università.

Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono 5.

Le materie del corso sono le seguenti:

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
2) Anatomia ed istologia patologica (biennale);
3) Anestesia e rianimazione;
4) Chirurgia cardiovascolare;
5) Chirurgia d'urgenza;
6) Chirurgia ginecologica;
7) Chirurgia pediatrica;
8) Chirurgia riparativa e plastica;

9) Chirurgia sperimentale;
10) Chirurgia toracica;
11) Chirurgia urologica;
12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) Fisiopatologia chirurgica;
14) Medicina legale;
15) Neurochirurgia;
16) Patologia speciale chirurgica (triennale);
17) Radiologia;
18) Ricerche di laboratorio;
19) Semeiotica chirurgica;
20) Semeiotica strumentale ed endoscopica;
21) Trattamento pre e post-operatorio;
22) Traumatologia ed ortopedia.

Le materie sopraelencate sono così distribuite:

1° *Anno*:
Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:
Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio;
Anatomia ed istologia patologica.

3° *Anno*:
Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica strumentale endoscopica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Radiologia;
Anatomia ed istologia patologica.

4° *Anno*:
Clinica chirurgica generale;
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia e ortopedia;
Chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:
Clinica chirurgica generale;
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparativa e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.

Art. 128. — Il numero degli iscritti alla scuola di specializzazione è di quindici per i 5 anni di corso.

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera negli ambulatori e nei reparti di degenza.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di I e II categoria.

Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.

La frequenza delle sale operatorie inizierà fin dal 1° anno di corso e, dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.

Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici qualora esistano quali reparti indipendenti.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno, durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 75. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXIV Fiera di Messina Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIV Fiera di Mes-

sina - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Messina dal 4 al 19 agosto 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 novembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12639)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « V Fiera del tempo libero », in Messina.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Fiera del tempo libero », che avrà luogo a Messina dal 22 giugno al 1° luglio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 novembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12640)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel «Salone mercato internazionale dell'abbigliamento SAMIA e di modaselezione», in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento SAMIA e di modaselezione », che avrà luogo a Torino dal 16 al 19 febbraio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 novembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12642)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XI MACEF (Mostra mercato internazionale articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenteria, articoli da regalo, ferramenta ed utensileria) », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XI MACEF (Mostra mercato internazionale articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenteria, articoli da regalo, ferramenta ed utensileria) », che avrà luogo a Milano dal 17 al 20 febbraio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 novembre 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(12641)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 97-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Donadio Gaetano, con sede in Napoli, via S. Lucia n. 37, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 97-NA » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

(12697)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1972 il comune di Biancavilla (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12716)

Autorizzazione al comune di Girifalco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1972 il comune di Girifalco (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.154.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12717)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 1° dicembre 1972 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,30	584,30	584,85	584,30	584,50	584,30	584,25	584,30	584,30	584,40
Dollaro canadese	587,10	587,10	588,95	587,10	589,90	587,10	587,35	587,10	587,10	588,50
Franco svizzero	155,35	155,35	155,25	155,35	154,80	155,35	155,15	155,35	155,35	154,78
Corona danese	85,20	85,20	85,20	85,20	85 —	85,20	85,16	85,20	85,20	85,10
Corona norvegese	88,90	88,90	88,92	88,90	88,90	88,90	88,96	88,90	88,90	88,91
Corona svedese	123,37	123,37	123,35	123,37	123,30	123,35	123,50	123,37	123,37	123,36
Fiorino olandese	181,42	181,42	181,45	181,42	181,20	181,40	182 —	181,42	181,42	181,10
Franco belga	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,269	13,27	13,27	13,27
Franco francese	115,78	115,78	115,88	115,78	115,60	115,78	116 —	115,78	115,78	115,65
Lira sterlina	1372,60	1372,60	1374,75	1372,60	1373 —	1372,60	1372 —	1372,60	1372,60	1374,75
Marco germanico	184 —	184 —	183,45	184 —	183,10	183,98	183,75	184 —	184 —	182,92
Scellino austriaco	25,31	25,31	25,26	25,31	25,26	25,30	25,29	25,31	25,31	25,25
Escudo portoghese	21,82	21,82	21,81	21,82	21,75	21,82	21,805	21,82	21,82	21,79
Peseta spagnola	9,225	9,225	9,2075	9,225	9,205	9,22	9,213	9,225	9,22	9,21
Yen giapponese	1,971	1,971	1,9450	1,971	1,94	1,97	1,945	1,971	1,97	1,94

Media dei titoli del 1° dicembre 1972

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	101,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
» 5 % (Ricostruzione)	93,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,55
» 5 % (Città di Trieste)	94,075
» 5 % (Beni esteri)	93,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,45
» 5,50 % » » 1968-83	96,175
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,40
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,825
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,20
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° dicembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	584,275
Dollaro canadese	587,225
Franco svizzero	155,25
Corona danese	85,18
Corona norvegese	88,93
Corona svedese	123,435
Fiorino olandese	181,71
Franco belga	13,269
Franco francese	115,89
Lira sterlina	1372,30
Marco germanico	183,875
Scellino austriaco	25,30
Escudo portoghese	21,812
Peseta spagnola	9,219
Yen giapponese	1,958

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, a due borse di studio per ricercatori nel campo delle scienze applicate alle metodologie per la risoluzione dei problemi delle infrastrutture aeronautiche e dell'edilizia militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 1, lettera *b*) e 4, della legge 20 giugno 1956, n. 612;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a due borse di studio annuali di L. 1.500.000 ciascuna, da assegnare a cittadini italiani laureati in matematica o fisica o ingegneria, i quali intendano cooperare all'attività di ricerca che si svolge presso il centro studi per la metodologia sistematica della progettazione, costituito presso la scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 841. Le ricerche anzidette sono svolte allo studio delle applicazioni di nuovi metodi di progettazione sistematica inerenti ai problemi delle infrastrutture aeroportuali, dell'edilizia militare o industriale.

Art. 2.

Scopo della borsa è di consentire a laureati specificamente dotati di avviarsi alla ricerca applicata nel campo delle discipline poste a base di moderni metodi per la progettazione delle infrastrutture aeronautiche o militari (ricerca operativa, strumentazione elettronica, ottica od in generale fisica).

I borsisti dovranno prestare servizio per dodici mesi presso il centro studi allo scopo di svolgere le anzidette attività.

Art. 3.

La preparazione a tale attività sarà data dalla frequenza a singoli corsi della scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche nonchè dalla partecipazione ad altri corsi per laureati presso altri enti o istituti universitari italiani.

Nel primo trimestre, i borsisti saranno tenuti a frequentare i seminari che il centro studi organizzerà per addestrare laureati in matematica, fisica od elettronica alla collaborazione con gli ingegneri civili che svolgono attività di ricerca presso la scuola.

Art. 4.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito le lauree di cui all'art. 1 presso università o istituti universitari italiani nell'arco di tempo che va dall'anno accademico 1968-69 fino al giorno che precede quello di scadenza del presente bando.

Possono concorrere, prèvio motivato parere del consiglio direttivo della scuola, gli assistenti volontari della facoltà di ingegneria o di scienze anche se laureati precedentemente allo anno accademico predetto.

La partecipazione al concorso è estesa, inoltre, ai laureati in altre discipline sempre che, a giudizio della commissione indicata nel successivo art. 7, i rispettivi titoli di studio li rendano idonei alle attività istituzionali delle borse.

I concorrenti non devono aver superato il 32° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando. Per coloro che abbiano già fruito di borse di studio del Ministero della difesa, portando a compimento, nei termini, la ricerca tecnico-scientifica, e che intendono concorrere ad un nuovo studio di ricerca, tale limite di età viene elevato di tre anni.

Art. 5.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui ai precedenti articoli 1 e 4, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;
2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della difesa Direzione generale dei servizi generali, viale dell'Università, 4 (palazzo Aeronautica) Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare:

1) le generalità e residenza;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il titolo di studio conseguito,

inoltre dovranno dichiarare di non fruire di altre borse di studio durante il periodo del corso e di non prestare opera retribuita a carico dello Stato, di enti parastatali, di comuni o di aziende private.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono.

Alla domanda dovranno essere allegati, all'atto della presentazione, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea, dal quale risultino tutti i voti riportati nelle singole materie e il voto di laurea;

b) titoli accademici, diplomi (copie autenticate o certificati), attestati di servizio ed altri eventuali titoli conseguiti dal candidato.

E' ammessa la presentazione della tesi di laurea.

Gli assegnatari delle borse dovranno, altresì, produrre i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana.

Art. 7.

Le domande, come sopra presentate, saranno esaminate da una commissione, nominata con decreto del Ministro per la difesa e costituita da:

un ufficiale generale del G.A.r.i., presidente;

due ufficiali superiori del G.A.r.i. o di altro servizio tecnico militare, membri.

Il direttore del centro studi ed un altro professore universitario designato dalla scuola di specializzazione.

Un segretario, senza voto, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a dieci decimi.

La commissione stabilirà, preventivamente, i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno ritenuti idonei coloro che avranno conseguito almeno 7/10 del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Nel caso di candidati classificati a pari punti, la precedenza in graduatoria è determinata con i criteri stabiliti per la nomina degli impiegati dello Stato.

Le borse saranno assegnate con decreto del Ministro per la difesa ai primi due classificati.

Art. 8.

Gli assegnatari delle borse di cui al presente bando, nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa dovranno, a pena di decadenza, dichiarare di accettarla.

Le borse che eventualmente si renderanno disponibili, saranno assegnate ai candidati che seguono nella graduatoria.

Art. 9.

Le borse di studio sono revocate con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del consiglio direttivo della scuola, nei seguenti casi:

qualora gli assegnatari venissero a rendersi immeritevoli per scarsa diligenza;

qualora non osservino, senza giustificati motivi, l'obbligo di frequenza al centro studi.

Le borse revocate saranno destinate ai candidati che seguono in graduatoria, purchè gli stessi abbiano frequentato con profitto il corso dalla data di inizio.

Nelle more di perfezionamento del decreto di revoca, le borse di studio già assegnate verranno immediatamente sospese con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati ancora corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 10.

L'ammontare della borsa di studio sarà corrisposto con le seguenti modalità:

a) quattro rate trimestrali, posticipate, di L. 300.000 ciascuna, subordinatamente alla regolare frequenza al centro studi ed alla attestazione di profitto rilasciata dal direttore del centro;

b) un'ultima rata a saldo di L. 300.000, dopo che il candidato avrà presentato il manoscritto di un lavoro svolto nel centro e giudicato meritevole dal consiglio direttivo della scuola.

Il lavoro anzidetto dovrà essere depositato, presso il centro studi entro il termine dell'anno accademico della scuola successivo a quello di conferimento della borsa. Il centro ne curerà la conservazione, segnalandone le caratteristiche allo ufficio del generale ispettore del genio aeronautico per ogni possibile applicazione. Nessuna pretesa di ordine economico potrà avanzare l'autore della ricerca per l'eventuale utilizzazione nel tempo da parte dell'amministrazione militare, salvo il riconoscimento del diritto morale di autore.

La relativa spesa di L. 3.000.000 (tremilioni) graverà sul capitolo 3102 di bilancio dell'esercizio finanziario 1972.

Il presente decreto sarà registrato ai sensi di legge.

Roma, addì 26 settembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1972
Registro n. 64 Difesa, foglio n. 348

(12612)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Viareggio.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Viareggio (Lucca);

Visto il decreto ministeriale in data 10 ottobre 1972, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1962, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Viareggio, nell'ordine appresso indicato:

1) Lugli dott. Giuseppe	punti	94,71	su 132
2) Ferretti dott. Gustavo	»	88,75	»
3) Cormio dott. Salvatore	»	88,16	»
4) Micio dott. Ardesino	»	87,73	»
5) Ruggieri dott. Angelantonio	»	87,45	»
6) Zoia dott. Mario	»	87,08	»
7) De Alis dott. Angelo	»	86,70	»
8) Antinori dott. Giovanni	»	86,06	»
9) Scalia dott. Benedetto	»	85,86	»
10) Panvini dott. Giuseppe	»	85,27	»
11) Ilari dott. Vergilio	»	84,94	»
12) Di Giovine dott. Gaetano	»	82,68	»
13) Campanozzi dott. Michele	»	82,66	»
14) Mangiaterra dott. Giuseppe	»	81,83	»
15) Spani dott. Tommaso	»	81,06	»
16) Tamburrano Nicola	»	78,89	»
17) Pace dott. Delio	»	78,05	»
18) Rollone Eusebio	»	78 —	»
19) Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
20) Boianelli dott. Fernando	»	77,73	»
21) Maddalone Pasquale	»	77,60	»
22) Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
23) Milanesi dott. Luigi	»	76,85	»
24) Perri Marziale	punti	76,52	su 132
25) Perna dott. Aldo	»	76,30	»
26) Casazza Egidio	»	76,25	»
27) Moriconi dott. Benito	»	76,24	»
28) Baldacchino dott. Emanuele	»	76,10	»
29) Dalmazzo Francesco	»	76,06	»
30) Coco dott. Vincenzo	»	75,35	»
31) Porcile dott. Luciano	»	75,30	»
32) Bartalena dott. Valentino	»	75,19	»
33) Donati Gualtiero	»	75,16	»
34) De Negri dott. Enrico	»	74,99	»
35) Puglisi dott. Carmelo	»	74,57	»
36) Parini Antonio	»	73,66	»
37) Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
38) Mazzella dott. Claudio	»	72,84	»
39) Lauletta dott. Angelo	»	72,76	»
40) Schioppa dott. Gino	»	72,15	»
41) Di Stilo dott. Rocco	»	71,85	»
42) Scotto dott. Michele	»	71,78	»
43) Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
44) Di Giovanni dott. Carmine	»	70,66	»
45) Alberti Pietro	»	70,46	»
46) Laspia dott. Antonino	»	70,18	»
47) Vitale dott. Giovanni	»	70,13	»
48) Delli Paoli dott. Dante	»	69,83	»
49) Travaglini dott. Giuseppe	»	69,65	»
50) Barbieri dott. Silvio	»	68,98	»
51) Bertini Luigi	»	68,55	»
52) De Flumeri Francesco Paolo	»	68,52	»
53) Trombi dott. Elio	»	68,44	»
54) Tarella dott. Domenico	»	66,92	»
55) Ceruti Giuseppe	»	66,14	»
56) Bellotoma Giovanni	»	66,11	»
57) Pacifici Luigi	»	64,66	»
58) Lunghi Gaetano	»	64,01	»
59) Saltarelli Igino	»	62,60	»
60) Lo Valvo dott. Guido	»	62,37	»
61) Pascale Vittorio	»	60,59	»
62) Orso dott. Riccardo	»	53,09	»
63) Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»
64) Marchetta dott. Antonino	»	50,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(12676)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quaranta posti di assistente di stazione in prova.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi quaranta posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1972, n. 254, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1972 registro n. 57 bilancio Trasporti, foglio n. 11, avrà luogo nei giorni e nelle sedi appresso indicate:

Sede di Firenze:

giorni 27 e 28 dicembre 1972, ore 8, nei seguenti istituti:

1) liceo scientifico « L. da Vinci », via G. dei Marignolli n. 1;

2) istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via del Terzolle n. 91;

3) istituto tecnico industriale « L. da Vinci » (biennio), via Panciatichi n. 27;

4) istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Galilei », via Giusti n. 27;

5) istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Galilei » (prefabbricato), via Giusti n. 27;

6) istituto professionale di Stato e per il commercio « E. Peruzzi », via La Marmora n. 20.

Sede di Palermo:

giorno 7 gennaio 1973, ore 8 nei seguenti istituti:

1) istituto commerciale « Francesco Ferrara », via G. Sgarlata n. 11;

2) 2° istituto tecnico industriale, via La Marmora n. 66;

3) liceo scientifico « S. Cannizzaro », via Generale Arimondi n. 1;

4) liceo ginnasio « Garibaldi », via Canonico Rotolo, s.n.;

5) istituto tecnico industriale « V. Emanuele III », via Duca della Verdura n. 48.

Roma, addì 24 novembre 1972

p. *Il direttore generale*: MAYER

(12677)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1972, n. 3.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *maggio* 1972)

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1972, n. 4.

Proroga, con modifiche, per l'anno 1972, delle norme regionali vigenti riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono prorogate, con modifiche, per l'anno 1972 le norme delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11, 9 febbraio 1968 n. 3, 30 agosto 1970 n. 22 e 3 agosto 1971 n. 7, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Art. 2.

L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'esercizio 1972, ai sensi del paragrafo 7°) dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in L. 1 miliardo 500 milioni; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione e ammontante a complessive L. 1.200.000.000 sarà ripartita in venti annualità di L. 60.000.000 ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1972 e fino all'anno finanziario 1991.

Al finanziamento della sopracitata spesa derivante a carico della Regione dell'applicazione del presente articolo si provvederà:

a) *per l'anno finanziario* 1972:

mediante imputazione all'apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l'anno 1972 (« Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare ») il cui stanziamento annuo viene aumentato da L. 250.000.000 a L. 310.000.000 mediante prelievo della somma di L. 60.000.000 dal capitolo 271 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento, spese in conto capitale, allegato *F* »), sul quale risulta disponibile la somma annua di L. 60 milioni;

b) *per i successivi anni finanziari*:

mediante imputazione della spesa annua di L. 60.000.000 al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno 1991.

Art 3.

L'art. 6 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, già modificato con l'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 22, viene integrato con l'aggiunta del seguente capoverso finale: « L. 20.000.000 per la durata di 20 anni, a partire dall'anno 1972 fino all'anno 1991 ».

Art. 4.

Per il finanziamento della eventuale spesa annua di lire 20 milioni derivante alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dal precedente art. 3 e per il conseguente ricupero di somme a debito ed a carico dei beneficiari dei mutui agevolati, sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972:

Nella parte entrata:

lo stanziamento del capitolo 224 (« Entrate per riscossioni di credito verso i beneficiari di mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia, in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per finanziamenti bancari ») è aumentato da L. 47.000.000 a lire 67.000.000.

Nella parte spesa:

lo stanziamento del capitolo 256 (« Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto bancario S. Paolo di Torino ed alla Cassa di risparmio di Torino in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per la concessione di mutui per la ripresa dell'industria edilizia ») è aumentato da L. 47.000.000 a L. 67.000.000.

Le maggiori entrate e spese annue di L. 20.000.000 eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge saranno imputate ai sopraindicati capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni dal 1972 al 1991.

In sede di compilazione dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari, i corrispondenti capitoli di spesa dovranno essere ridotti all'effettivo previsto importo delle garanzie fideiussorie regionali concesse presso istituti di credito in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11.

Art. 5.

L'importo massimo dei singoli mutui da ammettere a contributo, già stabilito in lire cinque milioni dal quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, è elevato a L. 6.000.000, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1972, solo per i lavori di completamento, di ampliamento o di ammodernamento di rilievo di abitazioni di proprietà del richiedente e censite presso l'ufficio tecnico erariale.

Art. 6.

L'importo massimo dei singoli mutui da ammettere a contributo, già stabilito in lire tre milioni, ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, è elevato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1972, a lire quattro milioni.

Art. 7.

L'art. 5 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 22 è abrogato e sostituito dal seguente nuovo art. 5:

« In sede di esame delle domande di mutuo agevolato per il 1° quadrimestre 1972 e successivi quadrimestri 1972 saranno esclusi dall'assegnazione di mutui i richiedenti che non abbiano un punteggio complessivo superiore a 5 punti ».

Art. 8.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 % a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti fra gli istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 maggio 1972

DUJANY

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1972, n. 5.

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per lo anno 1972, presso istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1972, presso istituti di credito e aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, S.r.l., con sede in Saint-Christophe, fino alla concorrenza massima di complessive lire seicentomilioni, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazioni della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai sottoriportati capitoli della parte Spesa e della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972, con stanziamento annuo di lire seicentomilioni, corrispondenti al capitolo 252 della parte Spesa e al capitolo 220 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971:

a) capitolo 252 della parte Spesa: « Spese per eventuali pagamenti di somme ad istituti di credito ed aziende bancarie in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti a favore della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta (legge regionale 18 maggio 1972, n. 5) »;

b) capitolo 220 della parte Entrata: « Entrate per riscossioni di crediti verso la cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti (legge regionale 18 maggio 1972, n. 5) ».

Art. 5.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione della concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972.

Art. 6.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 maggio 1972

DUJANY

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1972, n. 6.

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1972, presso istituti di credito e aziende bancarie per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa « Producteurs de fruits de Saint-Pierre ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1972, presso istituti di credito agrario e aziende bancarie, nell'interesse e a favore della cooperativa « Producteurs de fruits de Saint Pierre » S.r.l., con sede in St-Pierre, fino alla concorrenza massima di complessive lire trentamilioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della cooperativa « Producteurs de fruits de Saint Pierre », di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla giunta regionale, nonchè

all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei soci conferenti quantitativi di frutta.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è altresì subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della cooperativa «Producteurs de fruits de Saint-Pierre».

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria su conforme parere della giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico della cooperativa «Producteurs de fruits de Saint Pierre», si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme agli istituendi sottoriportati capitoli della parte Spesa e della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972, con stanziamento annuo di lire trentamilioni:

Capitolo 261 della parte Spesa: «Spese per eventuali pagamenti di somme ad istituti di credito agrario ed aziende bancarie, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regiornale per finanziamenti a favore della cooperativa "Producteurs de fruits de Saint Pierre" (legge regionale 18 maggio 1972, n. 6)».

Capitolo 229 della parte Entrata: «Entrate per riscossioni di crediti verso la cooperativa "Producteurs de fruits de Saint Pierre" in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (legge regionale 18 maggio 1972, n. 6)».

Art. 5.

La giunta regionale provvederà, con motivate deliberazioni, alla approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese, eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972.

Art. 6.

La giunta regionale provvederà, con motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla cooperativa «Producteurs de fruits de Saint Pierre», delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente art. 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 maggio 1972

DUJANY

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1972, n. 7.

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto di credito agrario per il Piemonte e la Liguria a favore del «Consorzio di miglioramento fondiario Doues - Champillon - Conca di By» nei comuni di Doues e di Ollomont.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria nell'interesse ed a favore del «Consorzio di miglioramento fondiario Doues Champillon Conca di By», nei comuni di Doues e Ollomont, con sede in Valpelline, fino alla concorrenza massima di lire 271.000.000 (duecentosettantunomilioni) per l'accensione di un mutuo integrativo di pari importo, da contrarre con il predetto istituto di credito, in conformità dell'art. 35, quarto e quinto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di una strada interpoderale al servizio degli alpeggi del «Consorzio di miglioramento fondiario Doues Champillon Conca di By» e di un acquedotto rurale.

La durata della garanzia fideiussoria è di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo da parte del «Consorzio di miglioramento fondiario Doues Champillon Conca di By».

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

all'impegno, da parte del «Consorzio di miglioramento fondiario Doues Champillon Conca di By», di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la costruzione della strada e dell'acquedotto rurale a periodici controlli disposti dalla giunta regionale;

all'impegno, da parte del predetto consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione della strada interpoderale e dell'acquedotto rurale, come da progetto a suo tempo approvato dalla Regione e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e del decreto ministeriale 21 dicembre 1968;

all'impegno, da parte dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, di trasmettere all'amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme al «Consorzio di miglioramento fondiario Doues Champillon Conca di By».

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti, nonchè per i conseguenti recuperi di spese a debito e a carico del «Consorzio di miglioramento fondiario Doues - Champillon Conca di By», sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli nella parte entrate e nella parte spese del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno finanziario, capitoli da reiscrivere nei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari e per l'intera durata della garanzia fideiussoria:

Capitolo 230 della parte entrate: « Entrate per riscossione di crediti verso il "Consorzio di miglioramento fondiario Doues Champillon Conca di By", in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria », con la previsione di entrata di lire 271.000.000;

Capitolo 262 della parte spese: « Spese per il pagamento di somme all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria a favore del "Consorzio di miglioramento fondiario Doues Champillon Conca di By" », con la previsione e lo stanziamento di spesa di lire 271.000.000.

Art. 5.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopra menzionato nuovo capitolo 262 della parte spese del bilancio di previsione per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

Art. 6.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni. agli atti necessari per il recupero, dal « Consorzio di miglioramento fondiario Doues Champillon Conca di By », delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione ad eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente art. 5, con introito al sopra menzionato nuovo capitolo 230 della parte entrate del bilancio preventivo per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sara pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 maggio 1972

DUJANY

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1972, n. 8.

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria a favore del « Consorzio di miglioramento fondiario rivi riuniti di Mazod - Crepellaz - Trois Villes » in comune di Quart.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria nell'interesse ed a favore del « Consorzio di miglioramento fondiario rivi riuniti di Mazod Crepellaz Trois Villes », in comune di Quart, fino alla concorrenza massima di lire centoventicinquemilionicentocinquantamila per l'accensione di un mutuo integrativo di pari importo da contrarre con il predetto Istituto di credito, in conformità dell'art. 35, quarto e quinto commi, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle opere di ricostruzione del canale irriguo Ru Crepellaz e di costruzione di un acquedotto rurale.

La durata della garanzia fideiussoria è di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo da parte del « Consorzio di miglioramento fondiario rivi riuniti di Mazod Crepellaz Trois Villes ».

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

all'impegno, da parte del « Consorzio di miglioramento fondiario rivi riuniti di Mazod Crepellaz Trois Villes », in comune di Quart, di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la ricostruzione del canale e dell'acquedotto a periodici controlli disposti dalla giunta regionale;

all'impegno, da parte del predetto consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di ricostruzione del canale irriguo e di costruzione dell'acquedotto, come da progetto a suo tempo approvato dalla Regione e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e del decreto ministeriale 21 dicembre 1968;

all'impegno, da parte dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, di trasmettere all'amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente gli importi e le date di ogni erogazione di somme al « Consorzio di miglioramento fondiario rivi riuniti di Mazod Crepellaz Trois Villes ».

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti, nonchè per i conseguenti recuperi di spese a debito e a carico del « Consorzio di miglioramento fondiario rivi riuniti di Mazod Crepellaz Trois Villes », sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli nella parte entrate e nella parte spese del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno finanziario, capitoli da reiscrivere nei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari e per l'intera durata della garanzia fideiussoria:

Capitolo 231 della parte entrate: « Entrate per riscossione di crediti verso il "Consorzio di miglioramento fondiario rivi riuniti di Mazod Crepellaz Trois Villes", in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria », con la previsione di entrata di lire 125.150.000.

Capitolo 263 della parte spese: « Spese per il pagamento di somme all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria a favore del "Consorzio di miglioramento fondiario rivi riuniti di Madoz Crepellaz Trois Villes" », con la previsione e lo stanziamento di spesa di lire 125.150.000.

Art. 5.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato nuovo capitolo 263 della parte spese del bilancio di previsione per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

Art. 6.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero dal « Consorzio di miglioramento fondiario rivi riuniti di Mazod Crepellaz Trois Villes », delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione ad eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente art. 5, con introiti al sopramen-

zionato nuovo capitolo 231 della parte entrate del bilancio preventivo per il corrente anno finanziario e al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 maggio 1972.

DUJANY

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1972, n. **9**.

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria a favore del « Consorzio di miglioramento fondiario Vallone di Urtier » in comune di Cogne.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria nell'interesse ed a favore del « Consorzio di miglioramento fondiario vallone di Urtier », con sede in Cogne, fino alla concorrenza massima di lire 125.900.000 (centoventicinquemilioninovecentomila) per l'accensione di un mutuo integrativo di pari importo da contrarre con il predetto Istituto di credito, in conformità dell'art. 35, quarto e quinto commi, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle opere di costruzione di strade interpoderali di allacciamento ai vari alpeggi del consorzio.

La durata della garanzia fideiussoria è di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo da parte del « Consorzio di miglioramento fondiario vallone di Urtier ».

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

all'impegno, da parte del « Consorzio di miglioramento fondiario vallone di Urtier », di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la costruzione delle strade interpoderali di allacciamento a periodici controlli disposti dalla giunta regionale;

all'impegno, da parte del predetto consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione delle strade interpoderali, come da progetto a suo tempo approvato dalla Regione e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo e tasso di favore con l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e del decreto ministeriale 21 dicembre 1968;

all'impegno, da parte dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, di trasmettere all'amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente gli importi e le date di ogni erogazione di somme al « Consorzio di miglioramento fondiario vallone di Urtier ».

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti, nonchè per i conseguenti recuperi di spese a debito e a carico del « Consorzio di miglioramento fondiario vallone di Urtier », sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli nella parte entrate e nella parte spese del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno finanziario, capitoli da reiscrivere nei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari e per l'intera durata della garanzia fideiussoria:

Capitolo 232 della parte entrate: « Entrate per riscossione di crediti verso il consorzio di miglioramento fondiario vallone di Urtier, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria », con la previsione di entrata di lire 125.900.000;

Capitolo 264 della parte spese: « Spese per il pagamento di somme all'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria a gavore del consorzio di miglioramento fondiario vallone di Urtier », con la previsione e lo stanziamento di spesa di lire 125.900.000.

Art. 5.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato nuovo capitolo 264 della parte spese del bilancio di previsione per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

Art. 6.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal consorzio di miglioramento fondiario vallone di Urtier, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione ad eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente art. 5, con introito al sopramenzionato nuovo capitolo 232 della parte entrate del bilancio preventivo per il corrente anno finanziario e al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 maggio 1972

DUJANY

(12482)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.